

Città di Isernia

Medaglia d'oro

BANDO PUBBLICO

FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

ANNO 2021

(Delibera di G.C. 178 del 21/09/2021)

Norme di riferimento:

**Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11; Decreto Ministero Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
Decreto Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 19 luglio 2021;
Regolamento regionale in Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 663 del 29 maggio 2000,
come modificato per effetto della Delibera di Giunta Regionale n. 963 del 12 luglio 2004;**

Il presente Bando Pubblico è finalizzato alla erogazione dei contributi attinti al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e al Decreto Ministero Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, nonché del Fondo sociale integrativo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 4 agosto 1998, n. 12, così come modificato dalla L.R. 12 gennaio 2000, n. 4.

Requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione pubblici e privati che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

A. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente è ammesso se in possesso di certificato storico di residenza da almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale, ovvero di 5 (cinque) anni nella medesima Regione (ai sensi del comma 13, art. 11, Decreto Legge 25.06.2008, come convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133);

B. residenza anagrafica nel Comune di Isernia e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;

C. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 lett. c) della L.R. 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche e integrazioni;

*D. titolarità di un **reddito complessivo** annuo del nucleo familiare anagrafico (dichiarazione 2020 con redditi 2019):*

d1 – *imponibile, inferiore o uguale alla somma di € **13.338,26** corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia inferiore al 14%;*

ovvero

d2 – *reddito annuo imponibile complessivo non superiore alla somma di € **15.137,18** (determinazione dirigenziale Regione Molise n. 5382 del 15.10.2018) corrispondente a quello determinato dalla Regione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica con l'incidenza del canone di locazione rispetto al reddito annuo imponibile del nucleo*

familiare non inferiore al 24%. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni e diversamente abili (invalidità superiore al 66%) detti limiti di reddito saranno innalzati del **25%**;

Secondo quanto stabilito dal **Decreto Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 19 luglio 2021, art. 1 .co 4**, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è **confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%**.

E. titolarità di un contratto di locazione regolarmente stipulato e registrato ai sensi di legge;

F. canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a €. 450,00 (come deciso con atto di G.C. n. 129 del 10/09/2020);

G. *conduzione di un appartamento* di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

H. non aver fruito di altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità.

Per quanto riguarda i percettori del cd. **Reddito di Cittadinanza**, a norma del citato Decreto Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 19 luglio 2021 **è possibile procedere in ogni caso alla presentazione della domanda**, tuttavia i contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

2. Per l'accertamento del requisito minimo di cui alla precedente lettera D (reddito), l'ammontare da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini fiscali prima della data di emanazione del presente bando.

3. Il valore del canone annuo di locazione è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato al fine del pagamento dell'imposta di registro.

4. Per ottenere i contributi, i conduttori devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei requisiti necessari.

Termini di presentazione della domanda

Le domande devono pervenire al Comune di Isernia:

- a mano;

- a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo: Comune di Isernia – P.zza Marconi 3 – 86170 Isernia;

- via PEC all'indirizzo comuneisernia@pec.it,

entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.

Le domande presentate o pervenute dopo la scadenza di cui sopra sono escluse dal concorso. A pena di esclusione, la domanda va compilata utilizzando il modello prestampato qui riportato come "Allegato A", in distribuzione presso l'Ufficio Politiche Sociali e scaricabile dal sito www.comune.isernia.it.

Procedimento

L'Ufficio Politiche Sociali, all'esito dell'istruttoria e comunque entro **60 giorni** dal termine per la presentazione delle domande, formerà due graduatorie provvisorie degli ammissibili in base alle due classi di reddito di cui al precedente punto D.

Prioritariamente, nell'ambito di ciascuna graduatoria, saranno collocati i conduttori di alloggi - in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti - nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni. In subordine alla priorità innanzi detta, le graduatorie relative alle due fasce di reddito (D1 e D2) verranno formulate sulla base del punteggio attribuito, secondo i parametri che seguono, all'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito del nucleo familiare e al reddito complessivo del nucleo familiare.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria sono attribuiti i seguenti punteggi:

GRADUATORIA D1

1) *INCIDENZA*. Con un'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare inferiore o uguale a due pensioni minime INPS si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14%. Oltre l'incidenza del 30% si assegnano comunque massimo 8 punti;

2) *REDDITO*. Con reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare:

fino a € 1549,37 punti 5

da € 1549,38 a € 3098,74 punti 4

da € 3098,75 a € 4698,11 punti 3

da € 4698,12 a € 6197,48 punti 2

da € 6197,49 a € 7746,85 punti 1

oltre €. 7746,86 punti 0;

GRADUATORIA D2

1) *INCIDENZA*. Con un'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare, non superiore a quello regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (ex art.2 lett.e della L.R. n.12/98 e successive modifiche ed integrazioni), si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 24%. Oltre l'incidenza del 40% si assegnano comunque massimo 8 punti;

A parità di punteggio le domande sono collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

Le graduatorie provvisorie saranno affisse all'albo pretorio per **15 giorni consecutivi**, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei **15 giorni successivi** alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esaminate le opposizioni, approverà le graduatorie definitive, che, dopo l'affissione all'albo pretorio verranno trasmesse ai competenti uffici della Regione Molise.

Determinazione dei contributi

L'entità del contributo viene calcolata con riferimento ai seguenti criteri:

- per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo imponibile complessivo inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a **€. 3098,74** annui (conduttori di alloggi inclusi nella graduatoria D1);
- per i nuclei familiari in possesso di un reddito annuo imponibile complessivo non superiore al limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata determinato ai sensi dell'art. 2, lett. e), della L.R. 4/8/98, n.12, e successive modifiche ed integrazioni, l'incidenza del canone in locazione va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a **€. 2324,06** annui (conduttori di alloggi inclusi nella graduatoria D2).

Avvertenze

Il contributo verrà erogato con decorrenza **1° gennaio 2021** per i contratti già in essere a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto. Ogni variazione intervenuta nel periodo considerato deve essere oggetto di tempestiva comunicazione all'ufficio, a pena di decadenza dal beneficio. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto/ai soggetti convivente/i che succedono nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978. Nel caso non vi sia successione nel contratto di locazione, il contributo verrà erogato agli eredi.

Il contributo verrà liquidato subordinatamente al trasferimento dei fondi al Comune di Isernia da parte della Regione Molise, ed entro i limiti rappresentati da detto trasferimento. Il Comune di Isernia non procederà ad integrazioni né ad anticipazioni sull'ammontare del contributo.

Nel caso di risorse regionali attribuite in misura inferiore al fabbisogno teorico oggetto di richiesta, il contributo verrà ripartito agli aventi diritto procedendo a decurtazioni in maniera proporzionale.

Si invitano i cittadini interessati a presentare domanda a verificare attentamente la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione in loro possesso, informando che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), con obbligo di restituzione di quanto percepito.

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.: avv. Gabriele Venditti – tel. n. 0865 449282.

Isernia, 27/09/2021

**Il Dirigente Settore AA.GG.
f.to dott. Riccardo Feola**